



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N.82/2023

IL SINDACO

- Premesso che nei mesi primaverili ed estivi si registra un considerevole incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare ad usi impropri (lavaggio di superficie scoperte, riempimento di piscine anche non fisse, lavaggio di autovetture, e soprattutto annaffiamento di orti e giardini) specialmente in presenza di condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate e assenza di precipitazioni;
- Considerato che l'acqua è un bene prezioso, che deve prioritariamente soddisfare i fabbisogni legati ad usi domestici, alimentari ed igienico-sanitari, e che quanti utilizzano la risorsa idrica hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli sprechi e ridurre i consumi;
- Vista quindi la necessità di assicurare alla comunità locale la regolarità del servizio idrico prioritariamente per usi domestici, alimentari e igienico-sanitari;
- Visti:
 - lo Statuto Comunale;
 - l'art.50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
 - il DPCM 4.03.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
 - l'art.98 del D.lgs n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA

E' assolutamente vietato su tutto il territorio comunale di servirsi dell'acqua potabile per gli usi diversi da quello domestico e alimentare, igienico-sanitario e produttivo.

Pertanto, non è consentito servirsi dell'acqua potabile, al di fuori delle necessità connesse ad attività produttiva, per:

- annaffiare giardini, orti e campi sportivi;
- lavare autovetture e simili;
- lavare spazi ed aree pubbliche e/o private;
- riempire piscine, anche non fisse;

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n. 267 del 18.08 .2000, così come integrato dal D.L. n. 50 del 31.03.2003 convertito con legge n. 116 del 20.05.2003, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà per il trasgressore una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi degli artt. 449 e 650 del codice penale.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE





Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
2. Inserita nel sito internet del Comune;
3. Affissa nei luoghi più frequentati del territorio comunale;
4. Notificata al Comandante della Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri di Castrolibero, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;

Castrolibero 29.05.2023



IL SINDACO
(Orlandino Greco)

